

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1768

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MALGIERI**

Istituzione del Parco del Sannio e dell’Irpinia

*Presentata il 16 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I territori del Sannio e dell’Irpinia, oltre ad essere realtà territoriali contigue, sono entrambi caratterizzati dalla presenza di giacimenti archeologici, artistici ed ambientali di notevole importanza; nelle due province di Benevento e di Avellino sono situate aree di estremo interesse geologico, archeologico e geopaleontologico.

Un’opportuna valorizzazione di questo patrimonio di grande importanza, oltre a consentire una migliore fruizione dei singoli beni, che sarebbero giustamente innalzati a livello di offerta turistica qualificata e di grande valore storico e ambientale, verrebbe ad assumere rilievo anche in considerazione della debolezza di queste zone sotto il profilo economico e dell’elevato tasso di disoccupazione che in esse si registra.

La presente proposta di legge è dunque finalizzata al recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e ambientali delle due aree, da concretizzare attraverso interventi coordinati rappresentati dal monitoraggio di tutti i giacimenti delle due aree, dalla classificazione dei beni mobili ed immobili, dalla delimitazione dei singoli giacimenti, nonché dalla successiva delimitazione e definizione del « Parco del Sannio e dell’Irpinia ».

Non va dimenticato che i beni culturali che formano oggetto della proposta di legge costituiscono una delle più importanti risorse del Mezzogiorno, la cui salvaguardia, valorizzazione e piena utilizzazione rappresenterebbe una risposta concreta ai problemi dell’occupazione, del disagio sociale, della debolezza economica del Sannio e dell’Irpinia.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. I beni culturali mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio storico, artistico e ambientale del Sannio e dell'Irpinia, situati nelle province di Benevento e di Avellino, individuati con le modalità di cui all'articolo 2, sono dichiarati di interesse nazionale e per il loro recupero, valorizzazione, conservazione e fruizione si applicano le disposizioni della presente legge.

### ART. 2.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuovono un'intesa tra tutte le amministrazioni statali, la regione Campania, i comuni e gli enti pubblici, anche economici, interessati al fine di pervenire alla definizione di un progetto globale volto alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e di un piano pluriennale di sostegno per gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione del progetto medesimo.

### ART. 3.

1. Nell'individuazione delle aree del Parco del Sannio e dell'Irpinia le soprintendenze competenti devono tenere conto dei giacimenti archeologici e geopaleontologici e delle aree limitrofe al fine di evitare insediamenti in contrasto con la conservazione e la valorizzazione degli stessi. A tal fine la regione Campania, su proposta delle soprintendenze competenti, limitatamente alle aree interessate, provvede a disporre gli opportuni vincoli ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e

ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

#### ART. 4

1. Le soprintendenze competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano operativo provvedendo a definire i tempi, il fabbisogno finanziario e le modalità di esecuzione delle seguenti fasi:

*a)* monitoraggio di tutti i giacimenti archeologici e paleontologici disponibili nell'area di cui all'articolo 1;

*b)* classificazione dei beni mobili, ovvero reperti archeologici, beni artistici e storici, librari ed archivistici, ed immobili, ovvero ambientali, archeologici, architettonici e geopaleontologici, disponibili in rapporto alle specificità ed ai costi necessari per la loro piena valorizzazione, nonché all'individuazione di tutti quelli d'interesse nazionale ed internazionale;

*c)* delimitazione dei singoli giacimenti archeologici e geopaleontologici e definizione dei collegamenti a rete.

2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 le soprintendenze competenti, provvedono a formulare ai soggetti di cui all'articolo 2 le proposte operative ed il relativo fabbisogno finanziario.

3. Entro sei mesi dalla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero per i beni e le attività culturali e le soprintendenze competenti provvedono alla delimitazione ed alla definizione del Parco archeogeopaleontologico del Sannio e dell'Irpinia, denominato « Parco del Sannio e dell'Irpinia ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0019540\*